



isiaurbino

Scuola di Progettazione
grafica ed editoriale

ISIA - Istituto Superiore
per le Industrie Artistiche

36, Via Santa Chiara
61029, Urbino (PU) I
t (+39) 0722 320195
fx (+39) 0722 4336

info@isiaurbino.net
www.isiaurbino.net
C.F. 82004670418

Regolamento didattico generale

Sommario

Titolo I - Normative di riferimento

Art. 1 – Norme e definizioni

Titolo II - Strutture formativa dell'Istituzione Art. 2 – Strutture didattiche

Art. 3 – Titoli rilasciati dall'Istituzione

Art. 4 – Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio

Art. 5 – Modalità di ammissione ai corsi di studio

Art. 6 – Ammissione ai corsi singoli

Art. 7 – Corsi di Diploma Accademico di primo livello

Art. 8 – Corsi di Diploma Accademico di secondo livello

Art. 9 – Corsi di specializzazione

Art. 10 – Corsi di formazione alla ricerca

Art. 11 – Corsi di perfezionamento o Master

Art. 12 – Corsi integrati con altre Istituzioni

Art. 13 – Attività didattiche speciali e integrative

Art. 14 – Insegnamenti

Titolo III - Attività didattica

Art. 15 – Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

Art. 16 – Programmazione didattica

Art. 17 – Calendario Accademico

Art. 18 – Manifesto degli studi

Art. 19 – Iscrizione ai corsi

Art. 20 – Crediti formativi

Art. 21 – Frequenza ai corsi

Art. 22 – Esami e verifiche

Art. 23 – Periodi di studio all'estero

Art. 24 – Prove finali

Titolo IV - Disposizioni per gli studenti

Art. 25 – Immatricolazione e iscrizione ai Corsi Accademici di primo e di secondo livello

Art. 26 – Documenti di riconoscimento e credenziali

Art. 27 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità

Titolo V - Iniziative a favore degli studenti

Art. 28 – Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti

Titolo VI - Dottorati di ricerca

Art. 29 – Dottorati di ricerca

Art. 30 – Proroga dei dottorati

Art. 31 – Nomina delle commissioni esaminatrici

Art. 32 – Borse di studio

Art. 33 – Attività retribuita del dottorando

Art. 34 – Ruolo della Consulta degli studenti nell'ambito dell'attività del Collegio di dottorato

Titolo VII - Norme di chiusura

Art. 29 – Ambito di applicazione

Art. 30 – Approvazione del regolamento

Art. 31 – Entrata in vigore Norme transitorie



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

TITOLO I – Normative di riferimento

Art. 1 – Norme e definizioni

1. Il presente Regolamento Didattico Generale è redatto ai sensi delle seguenti normative:
 - Statuto ISIA di Urbino;
 - D.M. n. 103 del 11/11/2004, che autorizza l'ISIA di Urbino ad attivare dall'a.a. 2004/2005 un Corso triennale sperimentale per il conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello in “Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva” e due Corsi biennali sperimentali per il conseguimento del Diploma Accademico di Secondo Livello in “Grafica dei Sistemi” e in “Grafica delle Immagini”;
 - Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e degli ISIA, e successive modifiche e integrazioni;
 - Decreto-Legge n. 212 del 25 settembre 2002, convertito nella Legge n. 268, del 22 novembre 2002;
 - D.P. statutaria, regolamentare ed organizzativa delle predette Istituzioni;
 - D.P.R. n. 212 del 8 luglio 2005 recante la disciplina per la definizione degli Ordinamenti Didattici delle Istituzioni AFAM;
 - D.M. n. 127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
 - D.M. n. 17, del 3 febbraio 2010, n. 17 concernente gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
 - D.P.R. n. 132, del 28 febbraio 2003, concernente il regolamento recante i criteri per l'autonomia del Diploma Accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA.
2. Le definizioni usate nel presente regolamento sono da intendersi come segue:
 - a. per Regolamento generale sull'autonomia, il Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica delle Istituzioni di cui alla Legge n. 508, del 21 dicembre 1999 e di cui al D.P.R. n. 132, del 28 febbraio 2003;
 - b. per Corsi di studio, i Corsi di Diploma Accademico di primo livello, di secondo livello, di Specializzazione, di Corso di Formazione alla Ricerca e di Master;
 - c. per Struttura didattica, i Dipartimenti, le Scuole: le scuole di specializzazione; le strutture didattiche speciali;
 - d. per Titoli: il Diploma Accademico di primo livello, il Diploma Accademico di secondo livello, il Diploma Accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca nel campo del design ed il diploma di perfezionamento o Master;
 - e. per Decreti ministeriali, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui alla Legge 508/99, DPR 132/2003, DPR 212/2005 e successive modifiche, recanti la definizione delle classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - f. per Ordinamenti, l'insieme delle norme che regolano la composizione e il funzionamento dei Corsi di studio, nonché la loro articolazione didattica sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento (Ordinamenti didattici dei Corsi di studio);
 - g. per Settori artistico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. n. 127, del 30 settembre 2009, concernente i settori artistico-disciplinari degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, ISIA;
 - h. per Area disciplinare, un insieme di settori artistico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
 - i. per Credito formativo, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per

l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;

- j. per Debito formativo, la mancanza dei requisiti culturali richiesti dagli ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio;
- k. per Obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai decreti ministeriali;
- l. per Attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'ISIA di Urbino al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti (come: corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento, ecc.);
- m. per Curriculum, l'insieme delle attività formative accademiche ed extra-accademiche specificate nel Regolamento del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
- n. per Propedeuticità si intende un corso che serve di preparazione per un corso successivo, pertanto è condizione necessaria aver superato l'esame del corso propedeutico per poter sostenere l'esame del corso successivo.

TITOLO II – Struttura formativa dell'Istituzione

Art. 2 – Strutture didattiche

1. Sono strutture didattiche dell'Istituto Superiore delle Industrie Artistiche, ISIA di Urbino:
 - i Dipartimenti;
 - le Scuole con le loro articolazioni in:
 - Corsi di Diploma Accademico di primo livello;
 - Corsi di Diploma Accademico di secondo livello;
 - Corsi di Diploma Accademico di Perfezionamento o Master;
 - Corsi di Diploma Accademico di Specializzazione;
 - Corsi di Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca.
2. Sono istituiti presso l'ISIA di Urbino all'interno del Dipartimento di Disegno industriale, Scuola di Progettazione Grafica ed Editoriale, i seguenti Corsi:
 - Corso di Diploma Accademico di primo livello in Progettazione Grafica e Comunicazione Visiva;
 - Corso di Diploma Accademico di secondo livello in Grafica dei Sistemi – Indirizzo Comunicazione e Design per l'Editoria;
 - in Grafica delle Immagini – Indirizzo Fotografia per i Beni Culturali;
 - in Grafica delle immagini – Indirizzo Illustrazione.
3. L'attivazione e il funzionamento dei corsi di studio è disciplinato da ordinamenti e regolamenti specifici che sono deliberati dagli organi di gestione secondo le modalità previste dallo statuto, e giusta la compatibilità di bilancio.
4. Le modifiche agli ordinamenti dei corsi ed ai regolamenti delle strutture sono deliberate, nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto, dal Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Docenti eventualmente anche in modo informale.

Art. 3 – Titoli rilasciati dall'Istituzione

2. L'ISIA di Urbino rilascia, alla fine dei rispettivi Corsi di studio, titoli di primo livello o Diploma Accademico di primo livello, titoli di secondo livello o Diploma Accademico di secondo livello, Diploma di specializzazione, Diploma di Formazione alla Ricerca, Diploma di perfezionamento o Master.

3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto delle Leggi e dei decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità disciplinate dall'art. 24 del presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'ISIA di Urbino può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altre Istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
5. Il Consiglio Accademico adegua l'offerta didattica all'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici, tenendo conto delle esigenze socioculturali, di sostenibilità ambientale, di effettiva qualificazione professionale.
6. Per espletare tale funzione, il Consiglio Accademico può avvalersi dell'apporto del Collegio Docenti, della Consulta degli Studenti, del Nucleo di Valutazione e di un eventuale Comitato Scientifico.

Art. 4 – Titoli per l'ammissione ai Corsi di studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studio e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli conseguiti all'estero sono determinati dalle Leggi e dai Decreti ministeriali.
2. L'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di primo e secondo livello, di Master di primo e secondo livello, di Specializzazione e Perfezionamento, di Formazione alla Ricerca è consentita, previa apposita prova d'esame, ad un numero programmato di studenti deliberato dal Consiglio Accademico.
3. Possono partecipare all'esame di ammissione:
 - per il Corso Accademico di primo livello cittadini italiani muniti di diploma di istruzione secondaria quinquennale e cittadini stranieri forniti di titolo equipollente;
 - per il Corso Accademico di secondo livello cittadini italiani forniti di un Diploma Accademico di primo livello, o Laurea, e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti. Il Consiglio Accademico ha facoltà di ammettere con riserva studenti diplomandi / laureandi secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto;
 - per i corsi di Master di primo livello cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di primo livello o Laurea e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti;
 - per i corsi di Master di secondo livello cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di secondo livello o Laurea Magistrale e cittadini stranieri forniti di titoli di studio equipollenti;
 - per i Corsi di Specializzazione e Perfezionamento cittadini italiani e stranieri in possesso di titoli di studio coerenti con i vari indirizzi specialistici e indicati dai regolamenti specifici;
 - per il Corso di Formazione alla Ricerca cittadini italiani forniti di Diploma Accademico di secondo livello o Laurea Magistrale e cittadini stranieri forniti di titolo equipollente.
4. I cittadini stranieri extracomunitari possono partecipare alle prove di ammissione nel rispetto delle Leggi, secondo le modalità previste per l'iscrizione presso le Università e le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.
5. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Ordinamenti e dal Regolamento di Istituto.

Art. 5 – Modalità di ammissione ai corsi di studio

1. L'esame di ammissione è volto all'accertamento del possesso delle conoscenze e competenze specificatamente indicate negli Ordinamenti. Verifica, attraverso prove, valutazioni attitudinali e motivazionali (quesiti scritti e grafici ed eventuale colloquio) la predisposizione, l'inclinazione e le conoscenze pregresse del candidato.
2. Le modalità e le date di svolgimento dell'esame di ammissione sono deliberate dal Consiglio Accademico all'atto della programmazione annuale del calendario accademico.
3. I candidati sostengono l'esame di ammissione in presenza di un'apposita Commissione, individuata dal Consiglio Accademico e nominata dal Direttore.

4. La domanda di partecipazione all'esame di ammissione, prodotta su apposito modulo scaricabile dal sito Internet dell'istituto, va presentata alla segreteria didattica, personalmente o a mezzo raccomandata inviata all'indirizzo riportato nel sito Internet dell'Istituto, entro la data indicata dal calendario accademico. Non sono accettate domande di partecipazione all'esame di ammissione pervenute oltre la suddetta data.
5. La domanda deve essere corredata dagli originali dei bollettini relativi al versamento della tassa d'esame e dell'eventuale contributo per lo svolgimento della prova.
6. La segreteria didattica verifica che le domande siano correttamente presentate nei modi e tempi prescritti, nonché complete nella documentazione richiesta, pena l'esclusione dall'esame di ammissione.
7. Al termine dell'esame di ammissione la Commissione preposta stila la graduatoria di idonei in ordine decrescente di punteggio. Il numero dei posti disponibili è completato secondo graduatoria. In caso di rinuncia si procede ad inserire il primo dei candidati idonei non ammessi.
8. I cittadini stranieri extracomunitari sono ammessi nel numero massimo stabilito dal Consiglio Accademico.
9. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli Ordinamenti e dal Regolamento di Istituto.

Art. 6 – Ammissione ai corsi singoli

1. Su delibera del Consiglio Accademico gli studenti iscritti presso altre Istituzioni italiane ed estere possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative verifiche ed averne regolare attestazione, previo versamento di un contributo indicato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso di richiesta di ammissione di studenti iscritti presso altri ISIA o Istituzioni di pari livello con le quali siano in atto specifici accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità, la delibera del Consiglio Accademico non è necessaria.
3. Su delibera del Consiglio Accademico i cittadini italiani e stranieri possono essere ammessi a seguire singole attività formative, sostenere le relative prove di verifica ed averne regolare attestazione, per motivi di aggiornamento culturale e professionale. In tali casi è dovuto un contributo (comprensivo della copertura assicurativa) sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 – Corsi di Diploma Accademico di primo livello

1. Il Corso di Diploma Accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per conseguire il Diploma Accademico di primo livello lo studente deve avere acquisito 180 crediti.
3. La durata del Corso di Diploma Accademico di primo livello è di tre anni.
4. Ai fini dell'accesso al Corso di Diploma Accademico di primo livello, ove siano richiesti ulteriori requisiti formativi e culturali, di cui all'articolo 4, rispetto a quelli forniti dal possesso del titolo di scuola media superiore, il Regolamento del Corso di studio può prevedere, rispettando comunque le normative generali vigenti, specifiche modalità di recupero del debito formativo.
5. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli Ordinamenti o dal Regolamento di Istituto.

Art. 8 – Corsi di Diploma Accademico di secondo livello

1. Il Corso di Diploma Accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione specialistica negli ambiti del design della comunicazione.
2. Per conseguire il Diploma Accademico di secondo livello lo studente deve avere acquisito 300 crediti,

ivi compresi quelli già acquisiti con il conseguimento del Titolo di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea.

3. La durata del Corso di Diploma Accademico di secondo livello è di due anni.
4. Ai fini dell'ammissione, ove siano fissati requisiti di accesso ulteriori rispetto al possesso del Diploma Accademico di primo livello, della Laurea o altro titolo idoneo, il regolamento del Corso di studio indica i crediti necessari per colmare il debito formativo e le modalità di acquisizione.
5. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, possono essere riconosciuti, secondo le modalità indicate dal regolamento del Corso di studio, eventuali crediti acquisiti oltre quelli necessari al conseguimento del Corso di Diploma Accademico di primo livello o della Laurea.
6. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Diploma Accademico di secondo livello, il regolamento del Corso di studio può prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
7. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Regolamenti dei Corsi di studio o dal Regolamento di Istituto.
8. Possono essere istituiti ed attivati corsi di secondo livello, previa approvazione ministeriale (e conseguente inserimento nel presente Regolamento,) solo e qualora siano già stati istituiti ed attivati corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 9 – Corsi di Specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti, compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai Decreti ministeriali, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
3. La durata dei Corsi di specializzazione è compresa fra uno e tre anni, e viene stabilita dai rispettivi regolamenti.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di primo livello o di Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione ed eventuali crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari all'ammissione, sono stabiliti dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti del Corso di studio.

Art. 10 – Corsi di Formazione alla Ricerca

1. I Corsi di Formazione alla Ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso l'ISIA di Urbino, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
2. L'istituzione da parte dell'ISIA di Urbino dei Corsi di Formazione alla Ricerca, l'approvazione della relativa articolazione didattica e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinate da un apposito Regolamento del corso di studio redatto in conformità alla normativa vigente.
3. I Corsi di Formazione alla Ricerca aventi sede amministrativa presso l'Istituzione possono essere istituiti, alle condizioni previste dal relativo regolamento istitutivo, anche in consorzio con altri ISIA, Accademie, Università o Istituzioni di pari livello italiane e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. Essi sono disciplinati dall'apposito regolamento di Corso di studio.
4. L'ISIA di Urbino può istituire in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione

interuniversitaria internazionale Corsi di Formazione alla Ricerca congiunti o Corsi di Formazione alla Ricerca internazionale. In tale caso le modalità di ammissione al Corso e di conseguimento del titolo possono essere definite dai relativi regolamenti in base a quanto previsto dagli accordi stessi.

5. Il numero di diplomati da ammettere a ciascun Corso di Formazione alla Ricerca, gli eventuali esoneri dal pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, il numero e l'ammontare delle borse di studio da assegnare sono determinati annualmente, in base alle normative generali vigenti, con delibera del Consiglio Accademico giusta la delibera di finanziamento del Consiglio di Amministrazione.
6. La denominazione dei Corsi di Formazione alla Ricerca, la loro articolazione didattica comprensiva dell'eventuale previsione di diversi curricula, sono disciplinate dal loro Regolamento. La durata dei Corsi non può essere inferiore a tre anni.
7. Ai sensi del successivo articolo 24, parte delle attività formative previste dall'ordinamento didattico del Corso di Formazione alla Ricerca possono essere svolte anche all'estero, presso Istituti equiparati o Università, anche nell'ambito dei programmi europei di mobilità studentesca, ed essere riconosciute come curriculari ai sensi delle Leggi vigenti.
8. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di Diploma Accademico di II livello o di laurea Magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
9. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Ordinamenti e dal Regolamento di Istituto.
10. I corsi di formazione alla ricerca sono attivati, in via sperimentale, con Decreto del Ministro e su proposta dell'Istituto.

Art. 11 – Corsi di Perfezionamento o Master

1. L'ISIA di Urbino può attivare Corsi di perfezionamento o master di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale, successivi al conseguimento del Diploma Accademico di primo livello o del Diploma Accademico di secondo livello o titoli equipollenti, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli Master. I Master possono avvalersi di specifico supporto organizzativo e gestionale su delibera del Consiglio Accademico e delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Ai fini dell'ammissione alla frequenza ai Corsi di perfezionamento o Master, i relativi regolamenti di Corso di studio possono prevedere la positiva valutazione di conoscenze inequivocabilmente definite e documentate, acquisite in ambiti professionali e di lavoro.
3. Per conseguire il Titolo di perfezionamento o Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire il Diploma Accademico di primo livello o il Diploma Accademico di secondo livello.
4. La durata minima dei Corsi di perfezionamento o Master è di un anno.
5. L'offerta didattica dei Corsi di perfezionamento o Master deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare, in base ad una adeguata rilevazione attivata dall'Istituzione, la reale consistenza e congruità. A tale scopo gli Ordinamenti didattici relativi si ispirano a criteri di flessibilità decisionale.
6. L'Istituzione può attivare, in base ad accordi di cooperazione nazionale o internazionale, Corsi di perfezionamento o Master interaccademici o interuniversitari di primo e di secondo livello.
7. I Corsi di perfezionamento o Master possono essere attivati dall'Istituzione anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee.
8. Modalità e ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Ordinamenti e dal Regolamento di Istituto.
9. La proposta formativa del master deve essere trasmessa al Ministero ai fini della verifica della congruità dello stesso con le linee guida predisposte dal CNAM.

Art. 12 – Corsi integrati con altre Istituzioni

1. L'ISIA di Urbino, a seguito della stipula di apposite convenzioni, può procedere all'istituzione di corsi da tenersi in modo integrato con altre Istituzioni pubbliche e private italiane e straniere, affini ai campi di interesse dell'ISIA o in vario modo collegate al territorio quali corsi di primo e secondo livello, corsi Master, Poli, Politecnici delle Arti, Consorzi. Ai termini dei corsi l'ISIA potrà partecipare al rilascio di titoli congiunti.
2. Il Consiglio Accademico, valutati i criteri di stipula delle convenzioni, delibera l'istituzione di corsi integrati regolandone il funzionamento tramite specifici regolamenti ai sensi delle normative vigenti.

Art. 13 – Attività didattiche speciali e integrative

1. Il Consiglio Accademico può deliberare annualmente l'attivazione di Corsi intensivi in conformità alla normativa vigente.
2. L'Istituzione, in collaborazione con Enti esterni, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonee, potrà fornire i seguenti servizi didattici integrativi:
 - a. Corsi di orientamento alla scelta del Corso di studio, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
 - b. Corsi di orientamento all'inserimento nella professione.
3. L'Istituzione può attivare:
 - a. Corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - b. Corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 - c. Corsi di formazione professionale per diplomati e laureati;
 - d. Corsi di formazione permanente;
 - e. Corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
4. L'Istituzione può attivare, in conformità con le normative vigenti, Corsi di Istruzione Tecnica Superiore da disciplinare tramite apposito regolamento.
5. L'Istituzione rilascia attestati di partecipazione alle attività dei suddetti Corsi.
6. L'Istituzione organizza le attività formative dei Corsi disciplinati dal presente articolo, prevedendo eventualmente anche la partecipazione di studenti, docenti e tecnici esterni. Per queste attività l'Istituzione può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati. Il piano finanziario relativo a tali attività è deliberato dagli organi di gestione, competenti prevedendo la copertura delle spese generali e degli emolumenti da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico– amministrativo impegnato nell'attività integrativa.

Art. 14 – Insegnamenti

1. Limitatamente agli insegnamenti dei Corsi di Diploma Accademico di primo livello e di Diploma Accademico di secondo livello, qualora ricorrano condizioni di sovrannumero di domanda che, in relazione alla tipologia del Corso o alla indisponibilità di strutture idonee, lo rendano opportuno, il Consiglio Accademico può deliberarne lo sdoppiamento, fissando le modalità di suddivisione degli studenti e verificando annualmente la permanenza dei presupposti.
2. Oltre ai Corsi di insegnamento di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, specifici Regolamenti possono prevedere l'attivazione di: corsi liberi, Corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi dei vari Corsi di studio. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei Regolamenti dei Corsi:
 - a. l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare;

- b. l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi accademici;
 - c. il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
3. Ogni Corso di insegnamento può essere articolato in più moduli affidati ad uno o a più docenti. Le prove di verifica finale dovranno certificare l'avvenuto superamento dei singoli moduli. È possibile l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi corrispondenti.
 4. I Corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere mono disciplinari o integrati, ed essere affidati alla collaborazione di più docenti. Le relative prove di verifica finale dovranno comunque essere uniche.
 5. Gli ordinamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza specificandone le modalità di organizzazione e di verifica pratica ad esse connesse.
 6. La programmazione di tutte le attività di cui a commi precedente deve essere sviluppata ed approvata dal Consiglio Accademico previo accertamento della relativa copertura finanziaria attestata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – Attività didattica

Art. 15 – Ordinamenti didattici dei Corsi di studio

1. Gli Ordinamenti dell'ISIA di Urbino sono proposti dal Consiglio Accademico nel rispetto dei principi individuati nel DPR n. 212 del 2005.
2. Gli Ordinamenti definiscono, in conformità allo Statuto, composizione e funzionamento di ciascun Corso di studio afferente la Scuola e disciplina l'articolazione didattica del medesimo.
3. Gli Ordinamenti definiscono in particolare:
 - a. la denominazione del Corso di studio, gli obiettivi formativi specifici di esso, indicandone anche i tempi e i modi di verifica del conseguimento e la Scuola di afferenza;
 - b. la durata del Corso;
 - c. l'elenco delle attività formative finalizzate all'acquisizione dei crediti che costituiscono i curricula previsti dal Corso, e cioè: gli insegnamenti (con indicazione degli ambiti e dei settori artistico-disciplinari di riferimento), suddivisi per ciclo didattico (con precisazione dei loro contenuti, delle eventuali propedeuticità nonché delle loro articolazioni in moduli o altre tipologie didattiche), e le altre attività formative contemplate dai Decreti ministeriali, comprese quelle finalizzate alla acquisizione della conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, con previsione delle specifiche modalità di verifica dell'apprendimento, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua;
 - d. le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocini previste dai curricula;
 - e. l'assegnazione dei crediti formativi alle diverse attività – nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. 17 del 3 febbraio 2010, nonché dell'art. 20 comma 5 del presente Regolamento – suddivise per ciclo didattico;
 - f. l'articolazione curriculare perseguibile nell'ambito del Corso;
 - g. gli obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti disabili, in maternità o comunque esonerati da essa, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi e a distanza;
 - h. i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative previste allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - i. il limite di tempo massimo entro il quale conservano validità i crediti acquisiti, per ciascuna tipologia di attività formativa, predisponendo adeguate forme di verifica periodica;
 - j. la tipologia e le modalità di superamento della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. L'Istituzione può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 14 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'ammissione ai Corsi di studio o al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di studio.
5. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati, con decreto, dal Ministro competente.
6. Il Consiglio Accademico potrà proporre delle modifiche ai suddetti ordinamenti didattici dei corsi di studio che dovranno essere presentate al Ministero

Art. 16 – Programmazione didattica

1. Gli organi dell'Istituto preposti alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative sono:
 - il Direttore, responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico;
 - il Consiglio Accademico, che determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, ne assicura il monitoraggio ed il controllo e definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - il Collegio dei professori che esprime un parere preventivo, su richiesta del Consiglio Accademico, sulle deliberazioni relative al regolamento didattico e alla programmazione didattica annuale;
 - la Consulta degli studenti che può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico con particolare riferimento all'organizzazione didattica, al funzionamento dell'Istituto e ai servizi per gli studenti;
 - il Nucleo di Valutazione che valuta i risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione.

Art. 17 – Calendario accademico

1. Il Calendario Accademico viene approvato dal Consiglio Accademico nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - la scansione del Calendario Accademico si ispira generalmente alle generali modalità dei Calendari accademici adottate dalla formazione universitaria;
 - l'articolazione delle attività didattiche può avvenire anche per cicli coordinati di lezioni ed esami di durata inferiore all'anno;
 - l'articolazione delle sessioni d'esame è disciplinata dal regolamento di funzionamento di Istituto;
 - deve essere in ogni caso previsto un appello non collegato ai cicli didattici;
 - possono essere previsti appelli straordinari per studenti senza obblighi di frequenza perché ripetenti o fuori corso;
 - deve essere assicurata adeguata comunicazione preventiva delle attività didattiche e delle date delle sessioni di esame. Loro eventuali modificazioni dovranno essere comunicate, di norma, con anticipo di almeno tre giorni, salvo casi straordinari di necessità, che saranno esaminati dal Direttore;
 - l'Istituzione cura la tempestiva pubblicazione di tutte le decisioni assunte in merito allo svolgimento dell'attività didattica ed, in particolare, degli orari delle lezioni e degli orari delle revisioni da parte dei docenti.

Art. 18 – Manifesto degli studi

1. Il Manifesto degli studi è il documento, deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, che contiene l'articolazione didattica dei Corsi di studio interni e dei Corsi di studio attivati in collaborazione con altre istituzioni.

Art. 19 – Iscrizione ai corsi

1. Ogni informazione sulle modalità, i termini, la documentazione da predisporre e le tasse da versare per ottenere l'immatricolazione o l'iscrizione ai Corsi di studio è resa pubblica in connessione con il Manifesto degli studi.
2. L'immatricolazione a tutti i Corsi di studio è limitata ad un numero prefissato di studenti, pertanto la selezione degli aspiranti in possesso dei requisiti utili avviene secondo prove di selezione regolate dai Regolamenti dei Corsi di studio.
3. Il Consiglio Accademico delibera sull'accettazione delle domande di trasferimento da altra Istituzione, indicando l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e le frequenze, gli esami convalidati e i crediti riconosciuti ai fini della prosecuzione della carriera presso l'ISIA di Urbino, in base alla verifica della coerenza del percorso formativo svolto rispetto al Corso di studio ed al superamento di una prova di ammissione stabilita dal Consiglio Accademico.
4. Sulle istanze concernenti la carriera scolastica degli studenti provvede il Consiglio accademico. I provvedimenti del Consiglio Accademico sono definitivi, giusta i termini di impugnativa previsti in via ordinaria dalla Giurisdizione Amministrativa.

Art. 20 – Crediti formativi

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio accademico è il credito formativo.
2. Il numero di ore corrispondenti al credito formativo è di 25, ed è fissato dalla normativa in vigore. Eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singola scuola, entro il limite del 20 per cento, sono pertanto possibili su richiesta della Istituzione, su delibera del Consiglio Accademico, in conformità alla normativa vigente.
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è fissata nel numero di crediti stabiliti dalle norme vigenti. I Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Scuola corrispondente, tenendo presente il numero minimo di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività, stabiliti dalle norme vigenti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata per ciascuna attività formativa nel Regolamento del Corso di studio, nel rispetto dei vincoli fissati dalle normative vigenti.
5. Il Consiglio Accademico attribuisce i crediti discrezionali alle aree, ai settori artistico disciplinari e alle altre attività formative.
6. L'assegnazione dei crediti agli insegnamenti e ai moduli previsti dal Regolamento del Corso di studio avviene in relazione al criterio funzionale e sulla base della definizione preliminare degli obiettivi e dei contenuti dell'offerta formativa relativa alle figure professionali che si intende formare.
7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in cento decimi per la prova finale, con eventuale lode e menzione "degni di pubblicazione".
8. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Istituzione può riconoscere agli studenti secondo criteri predeterminati dal Regolamento di Scuola, crediti a fronte della documentata certificazione dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'ISIA di Urbino abbia concorso. I Regolamenti dei Corsi di studio afferenti alle Scuole possono riconoscere i crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea sulla base di certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti o ufficialmente accreditati, eventualmente anche sulla base di apposite convenzioni con l'ISIA di Urbino.
9. Nel caso di trasferimenti, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio

dell'ISIA di Urbino, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Istituzione, anche estera, compete anche attraverso commissione all'uopo nominata, dal Consiglio Accademico, che valuta, in mancanza di specifiche convenzioni, tenendo conto degli obiettivi formativi qualificanti del Corso, nonché di quelli previsti dal Corso di provenienza, della stessa o di altre Scuole.

10. Nel caso di immatricolazioni di studenti già in possesso di Titolo di Diploma Accademico di primo e di secondo livello, di Laurea o Laurea Magistrale, al Consiglio Accademico, compete anche attraverso commissione all'uopo nominata, valutare i risultati della precedente carriera, le frequenze attestare, gli esami superati e i crediti acquisiti, al fine di definire il debito formativo e la conseguente possibilità di iscrizione con abbreviazione di Corso.
11. In caso di revisione dei curricula o di modificazioni della distribuzione dei crediti tra le diverse attività formative, il nuovo regime non si applica agli studenti già iscritti, salvo che essi ne facciano esplicita domanda.

Art. 21 – Frequenza ai corsi

1. La frequenza è obbligatoria nella misura minima dell'80% ed è esplicitamente prescritta dagli Ordinamenti che devono prevederne modalità di rilevazione. Gli Ordinamenti di ogni Corso di studio (escluso il Corso di Formazione alla Ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi universitari per studenti dispensati dalla frequenza delle attività didattiche. In casi eccezionali il Consiglio accademico può stabilire una deroga all'obbligo di frequenza e predisporre programmi alternativi per lo studente interessato.
2. Gli studenti che abbiano incarichi negli organi collegiali sono esonerati dalla frequenza delle attività formative quando coincidano con le sedute degli stessi organi di cui fanno parte. L'effettiva partecipazione alle relative sedute è accertata dagli atti ufficiali.
3. Lo studente si considera Fuori Corso qualora non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previste per l'intero Corso di studio e non abbia acquisito, entro la durata del Corso medesimo il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
4. Lo studente Fuori Corso, non ha obblighi di frequenza, e deve superare le prove mancanti alla propria carriera accademica entro il termine massimo di un numero di anni 8 (otto). In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere, in base a criteri definiti nei Regolamenti, considerate non più attuali e i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studio frequentato. Il Consiglio Accademico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo ed indica a quale anno di corso lo studente può essere reinscritto.
5. Lo studente ha facoltà in qualsiasi momento della propria carriera formativa di interrompere (l'interruzione è dettagliata nell'art.38) la prosecuzione degli studi intrapresi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studio.

Il Regolamento del Corso di studio disciplina il riconoscimento di eventuali crediti formativi nonché le modalità di reinscrizione, tenendo conto delle frequenze attestare, dei crediti acquisiti e della carriera complessiva dello studente.

6. Non è consentita la contemporanea iscrizione a più Corsi di studio, tranne le eccezioni previste dalla legge. In caso di contemporanea iscrizione lo studente decade dal Corso di studio al quale si è iscritto successivamente.

Art. 22 – Esami e verifiche

1. A seconda della tipologia e della durata delle attività formative impartite, i Regolamenti dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento.
2. Il voto si esprime in trentesimi; la valutazione minima per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti

con lode.

3. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso di insegnamento corrispondente.
4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.

Art. 23 – Periodo di studio all'estero

1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere o istituti equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi internazionali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli riconosciuti dalle parti convenzionate. L'ISIA di Urbino favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
2. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi presso Istituzioni estere deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti che si propone di seguire. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Consiglio Accademico, che delibera in merito, anche mediante commissione nello stesso costituita, sulla base di criteri generali precedentemente definiti.
3. Il riconoscimento degli studi effettuati all'estero è deliberato con la stessa procedura, sulla base della documentazione di rito stabilita dalla commissione europea, attestante i contenuti dei corsi seguiti e le modalità di svolgimento degli stessi. Tale riconoscimento non è necessario nel caso in cui sussista apposita convenzione oppure nel caso in cui il Consiglio Accademico abbia approvato, nell'ambito di altri programmi di scambio, tabelle di equivalenza con Corsi e seminari tenuti presso l'Istituzione partner.
4. Il Consiglio Accademico, anche mediante la commissione costituita, attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione in accordo con la convenzione europea ECTS.
5. Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell'esame finale.

Art. 24 – Prove finali

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale consistente nella presentazione di un elaborato che sintetizza ed espone una esperienza di progettazione o ricerca negli ambiti interessati dai diversi Corsi di studio, attraverso scritti, immagini, modelli o prototipi.
2. Apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Accademico e dagli altri organi di gestione, emanati con Decreto Presidente, disciplina:
 - a. le modalità specifiche della prova, comprensiva in ogni caso di una esposizione dinanzi ad una apposita Commissione;
 - b. le modalità della valutazione conclusiva della prova finale, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
3. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti formativi previsto dal Regolamento di Corso.
4. Lo svolgimento della prova finale è pubblico.
5. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti con altre Istituzioni di cui all'art.3, comma 3, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
6. Tutte le modalità e gli ulteriori aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dall'apposito Regolamento e negli specifici Ordinamenti.

TITOLO IV – Disposizioni per gli studenti

Art. 25 – Immatricolazione e iscrizione ai Corsi Accademici di primo e secondo livello

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di Studio sono disciplinati dal Regolamento di Istituto o dagli Ordinamenti didattici.
Sono, inoltre, indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto degli Studi, nonché nelle altre fonti informative garantite dall'Istituto per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Modalità e aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dagli appositi Ordinamenti dei Corso di studio o dal Regolamento di Istituto.

Art. 26 – Documenti di riconoscimento e credenziali

1. Allo studente ammesso a un corso di studio, l'ISIA di Urbino rilascia un libretto e un tesserino, nonché le credenziali istituzionali.
2. Il libretto costituisce documento di riconoscimento all'interno dell'Istituto.
3. Il tesserino e le credenziali istituzionali consentono l'autenticazione per l'accesso ai servizi on line dell'Istituto.
4. Lo studente è responsabile della corretta conservazione del libretto e del tesserino.
5. Le credenziali istituzionali sono personali e non cedibili.

Art. 27 – Quota annuale di contribuzione e altre indennità

1. La tassa di iscrizione e il contributo di funzionamento costituiscono una quota annuale di contribuzione a carico dello studente. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Modalità e aspetti specifici relativi al presente articolo, sono regolati dal Regolamento di Istituto.

TITOLO V – Iniziative a favore degli studenti

Art. 28 – Collaborazioni, premi, borse di studio per gli studenti

1. L'ISIA di Urbino può promuovere al proprio interno, con modalità definite nel Regolamento di Istituto, iniziative rivolte agli studenti quali:
 - collaborazioni a tempo parziale;
 - collaborazioni di tutorato;
 - partecipazione a esperienze di mobilità internazionale (Erasmus);
 - premi e Borse di studio interne e da altri enti.

TITOLO VI – Dottorati di ricerca

Art. 29 – Dottorati di ricerca

1. I dottorati attivati dall'Istituto sono regolamentati dal D.M. n. 470 del 21 febbraio 2024, da intendersi qui integralmente richiamato, e dalle disposizioni che seguono.

Art. 30 – Proroga dei dottorati

1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi

devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso.

1. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa.
2. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.

Art. 31 - Nomina delle commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
2. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
3. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
4. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
5. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

Art. 32 - Borse di studio

1. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
2. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
4. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

Art. 33 - Attività retribuita del dottorando

1. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa).

2. Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato.
3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

Art. 34 – Ruolo della Consulta degli studenti nell'ambito dell'attività del Collegio di dottorato

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un dottorando che partecipa alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

TITOLO VII - Norme di chiusura

Art. 35 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti e docenti dell'Istituto, per quanto compatibile con ogni altra fonte normativa che disciplina i corsi.

Art. 36 – Approvazione del regolamento

1. Il Regolamento didattico viene adottato, previa approvazione del Ministero competente, con decreto del Presidente dell'istituzione e reso pubblico anche per via telematica.
2. Le successive modifiche saranno deliberate dagli organi di gestione previa acquisizione del parere del Collegio dei Professori, della Consulta degli Studenti ed inviate al Ministero per la relativa approvazione.

Art. 37 – Entrata in vigore Norme transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dall'Anno Accademico immediatamente successivo alla data di approvazione da parte del Ministero.
2. Nelle more di emanazione e approvazione del presente regolamento trovano vigore le disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto approvato con Decreto Presidenziale del 28 settembre 2010 (Prot. n. 2708 / R5).